

CIRCOLARI A.S. 2019/20	N. 49	24/10/2019
		DESTINATARI PERSONALE SCOLASTICO
OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO DI INCARICHI E LIBERA PROFESSIONE		

Con la presente si comunica che sono disponibili sul sito dell'Istituto i seguenti due form:

- richiesta dell'autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi ai dipendenti dell'Istituto da parte di soggetti esterni pubblici e privati (art. 53 del D.Lgs. 165/01 novellato dalla Legge 190/2012);
- richiesta per l'autorizzazione allo svolgimento della libera professione.

I due form sono reperibili nella seguente sezione del sito web dell'Istituto:

FORM	SEZIONE SITO WEB
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INCARICO	Personale Docente e ATA → Modulistica docenti e ata → Modulo RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INCARICO
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE LIBERA PROFESSIONE	Personale Docente e ATA → Modulistica docenti e ata → Modulo RICHIESTA AUTORIZZAZIONE LIBERA PROFESSIONE

Si coglie l'occasione per informare sulle previsioni legislative che regolano la concessione di autorizzazioni a incarichi ed esercizio di libere professioni: l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 dispone che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del DPR 10/01/1957, n. 3 (sono previste alcune deroghe, vedi comma 1: la più importante delle quali riguarda i rapporti di lavoro a tempo parziale). Lo stesso articolo al comma 7 prevede che gli incarichi retribuiti conferiti ai pubblici dipendenti devono essere previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza. Tali incarichi sono quelli, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

Ai sensi del comma 6 sono esclusi i compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione “nonché di docenza e di ricerca scientifica” (in base alla modifica effettuata dalla Legge 125 del 30/10/2013).

Le condizioni per cui possono essere autorizzati incarichi retribuiti sono le seguenti:

- la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico: sono, quindi, autorizzabili le attività non di lavoro subordinato esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;
- il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicare il regolare svolgimento. L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.

Inoltre, per il personale docente in particolare, l'art. 508 del D.Lgs. 297/94:

- comma 1 - Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
- comma 10 - Il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
- comma 15 - Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del DS, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

Si sottolinea l'importanza di richiedere l'autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi, in considerazione delle modifiche che la legge 190/2012 ha apportato all'art. 53 del d.lgs. 165/01 in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici. La nuova norma impone che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano comunicare in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica, entro 15 giorni dalla data di conferimento dell'incarico, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi.

Si ricorda che, ai sensi dei commi 8 e 9, art. 53 del D.Lgs. 165/01: “Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti ai dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi”. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste commi 8 e 9 dell’art. 53 del D.Lgs. 165/01.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fulvio GENERO
(Firma sostituita a mezzo stampa, art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93)